

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2616-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

alla Presidenza il 17 dicembre 1956

Conversione in legge, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione di olio di oliva in migliaia di quintali negli ultimi anni ha avuto il seguente andamento: 1950: 1798; 1951: 3717; 1952: 1988; 1953: 3459; 1954: 2841; 1955: 1735; 1956: 1350.

Tale andamento determinò la agevolazione di cui al decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1352, che proroga la agevolazione stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1956, n. 482 (*Gazzetta Uffi-*

ciale n. 138, 1956). All'articolo 5 del suddetto decreto si recita:

«Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze:

a) è sospesa fino a non oltre il 30 novembre 1956 l'applicazione del dazio doganale sugli olii di semi (voce ex 139), destinato alla industria del pesce conservato;

e) sono ridotti del 50 per cento fino e non oltre il 30 giugno 1957 i dazi doganali attualmente applicabili sui semi oleosi (voce ex 110), destinati alla produzione di olii per uso alimentare».

Nella tariffa doganale «gli olii fissi, fluidi o concreti di origine vegetale, greggi o raffinati» elencati alle lettere (a)...(p), sono soggetti a diverse aliquote di dazi generali, convenzionali, temporanei, variabili dal 35 al 10 per cento se destinati ad usi alimentari. La loro importazione viene regolata in vario

modo così come le lavorazioni ed i consumi, in relazione all'andamento nazionale del mercato con prevalente riguardo alla situazione dell'olio di oliva.

Gli scambi con l'estero negli anni 1953, 1954, 1955, 1956 (fino al settembre) in valore hanno presentato il seguente andamento in milioni: per l'importazione, rispettivamente: 8.829; 7.442; 13.893; 18.745; e per l'esportazione, rispettivamente, 712; 795; 553; 224. (*Statistica Commercio con l'Estero*, n. 240 a 255).

Nelle attuali condizioni il decreto che proroga di un anno, al 30 novembre 1957, la sospensione di cui al decreto del 1956, è giustificato e la Commissione propone agli onorevoli colleghi l'approvazione della conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362.

ROSELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga, dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957, della sospensione dei dazi doganali sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956. n. 482.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.